


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1464 del 19 LUG. 2013

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Azione esecutiva AUSL 7 c/ Iabichella Orazio + Distefano Concetta ed Altri- liquidazione parcella professionale all'Avv. Giovanni Iachella.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 19 LUG. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 21 LUG. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore Amministrativo del Territorio che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità e legittimità;

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 07.05.1993 i sigg.ri Iabichella Orazio e Distefano Concetta, in proprio e, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Cristian, richiedevano il risarcimento dei danni asseritamente subiti dallo stesso al momento della nascita per responsabilità dei medici operanti nella U.O. Ostetricia dell'Ospedale M.P. Arezzo di Ragusa (all'epoca dei fatti USL 23);

CHE con deliberazione n. 1610 del 02.06.93 dell'Amministratore Straordinario dell'USL n. 23 di Ragusa veniva affidato l'incarico professionale all'Avv. Giovanni Iachella per costituirsi e resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa nella suddetta causa;

CHE con sentenza depositata il 17.11.2000 il Tribunale di Ragusa condannava l'USL 23 (gestione liquidatoria) al pagamento in favore degli attori della somma di £. 1.934.882.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

CHE con deliberazione Commissario Liquidatore ex USL 23 n. 88 del 14.12.2000, accolte le determinazioni dell'Avv. Iachella e tenuto conto anche dell'ingente condanna, veniva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa;

CHE con sentenza n. 864/2008, depositata il 24/06/2008, la Corte Di Appello di Catania, sezione prima civile accoglieva in massima parte l'appello proposto dalla Gestione Liquidatoria dell' USL n. 23, riducendo la condanna della stessa al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di Iabichella Orazio e Di Stefano Concetta, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, determinati in € 80.707,00 per danno biologico, € 40.000,00 per danno morale, € 80.000,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati nella motivazione;

CHE in data 13.01.09 veniva notificato al procuratore costituito in giudizio della gestione liquidatoria, Avv. Giovanni Iachella, il ricorso per Cassazione degli Attori avverso la sentenza n. 864/08 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio promosso dai coniugi Iabichella sopra descritto ;

VISTA la nota prot. n.341/Dir. Gen. del 20.01.09 dell'Azienda a mezzo della quale si richiedevano alla Avvocatura Distrettuale istruzioni in merito alle modalità di costituzione e difesa in giudizio atteso che trattasi di vicenda attinente alla gestione liquidatoria;

VISTA la nota del 30.01.09 della Avvocatura Distrettuale dello Stato, che trasmetteva l'incartamento alla Avvocatura Generale;

VISTA la nota prot. 2688 del 04.02.09 dell'Azienda a mezzo della quale veniva trasmessa alla predetta Avvocatura Generale copia degli atti di interesse dalla stessa richiesti;

VISTA la nota prot. n. 42877P del 09.02.2009 dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale rappresentava che la costituzione con controricorso (anche finalizzata ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per Cassazione) doveva avvenire da parte dell'AUSL n. 7, e che pertanto, potrà essere patrocinata dallo stesso difensore incaricato dalla Gestione Liquidatoria per i gradi di merito;

VISTA la deliberazione n. 457 del 10.02.2009 a mezzo della quale la AUSL 7 disponeva di costituirsi e resistere avverso il sopradescritto ricorso per Cassazione proposto dai signori Iabichella e Distefano, conferendo incarico allo stesso avv. Giovanni Iachella;

VISTA la sentenza n. 7451 del 31.03.2011 della Corte di Cassazione, sez. II, in accoglimento parziale del ricorso, ha condannato la Gestione Liquidatoria della USL 23 a corrispondere agli attori la somma di € 175.259,70 a titolo di danno biologico € 87.629,50 a titolo di danno morale ed € 96.478,28 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 27.04.2011 dell'avv. Iachella, che comunica come in virtù di detta sentenza, che ha riformato in parte la sentenza di appello, la gestione liquidatoria potrebbe vantare credito nei confronti dei ricorrenti per € 74.557,17 oltre interessi, tenuto conto della somma già versata in precedenza per complessive € 434.919,65 di cui € 272.894,19 messa a disposizione della società Cattolica Assicurazioni;

VISTA la deliberazione n. 876 dell'11.5.2011 a mezzo della quale è stato conferito incarico all'Avv. Giovanni Iachella di procedere al recupero, anche coattivo, delle somme dovute a carico dei coniugi Iabichella - Distefano;

VISTA la relazione trasmessa in proposito dall'Avv. Giovanni Iachella, che, a seguito di approfondito esame della questione, rappresenta all'Azienda alcune perplessità sorte in merito sia alla legittimazione dell'Azienda al recupero e sia, soprattutto, per quanto attiene agli importi da recuperare, atteso che la decisione della Corte di Cassazione, dal punto di vista del dispositivo, parrebbe legittimare la azione dell'Azienda al recupero di Euro 75.000, ma la mancanza di indicazioni in motivazione sulle somme dovute, impone di rinviare alla decisione della Corte di Appello, che, invece, parla di somme dovute quale obbligazione *ex delictu* da devalutare dal di del fatto e da rivalutare con interessi ad oggi, decurtando le somme già corrisposte, da cui deriverebbe addirittura un credito degli attori per circa 150.000 Euro;

VISTA la nota del 21.11.2012 prot. U-0010454 dell'Azienda, con la quale, in riscontro alla predetta relazione, la Direzione manifestava la condivisione delle predette perplessità e sottolineava la inopportunità di stimolare, con l'avvio di una incerta azione esecutiva, una iniziativa di Controparte, che potrebbe fondare la propria pretesa sul dato testuale della decisione d'appello, rivolta a ulteriori pretese economiche;

PRESO ATTO che nella predetta nota l'Azienda disponeva di sospendere ogni iniziativa, invitava l'Avv. Iachella ad evitare l'avvio di ogni azione, riservandosi l'annullamento dell'incarico conferito e restando disponibile al pagamento delle spese ad oggi sostenute;

VISTA la nota dell'Avv. Giovanni Iachella pervenuta il 1.7.2013 che, richiede la liquidazione della propria parcella professionale per l'incarico relativo alla studio della controversia per la ripetizione coattiva delle somme a carico dei signori Iabichella e Distefano, pari a complessive Euro 1.069,64 al lordo della ritenuta d'acconto;

ACCERTATO la parcella professionale risulta conforme alle direttive aziendali in materia di incarichi professionali, accettate dall'Avv. Iachella, che ha sottoscritto il relativo disciplinare (valore della causa fino ad Euro 103.300,00- valore medio della fase di studio = Euro 1.900 ridotto del 50% = Euro 850 oltre IVA e CPA);

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Revocare la deliberazione n. 876 dell'11.5.2011 a mezzo della quale è stato conferito incarico all'Avv. Giovanni Iachella di procedere al recupero, anche coattivo, delle somme dovute a carico dei coniugi Iabichella - Distefano;

Liquidare e pagare la parcella professionale di Euro 1.069,64 al lordo della R.A. dell'Avv. Giovanni Iachella relativa alla fase di studio della controversia per la ripetizione coattiva delle somme versate in corso di causa a carico coniugi Iabichella e Distefano ed Altri (valore della causa fino ad Euro 103.300) meglio descritta in premessa;

- Autorizzare la relativa spesa a gravare sulla delibera n. 3229 del 12.09.2007 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto dei debiti nella gestione stralcio e iscrizione somme nel conto patrimoniale dell'AUSL 7" ;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 